



Comune di
Moniga del Garda

Provincia di Brescia



AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Affari Generali - Segreteria - Protocollo - Notifiche -
C.I.D. informatica - Contratti

www.comune.monigadelgarda.bs.it

ORDINANZA N. 6 del 5 febbraio 2018

**DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO SUL TERRITORIO COMUNALE AL DI FUORI DELLE AREE
ATTREZZATE, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE**

IL SINDACO

Considerato che:

- nel comune di Moniga del Garda si verifica con frequenza il fenomeno del campeggio libero;
- che tale forma di campeggio e soggiorno all'interno del territorio comunale in particolare in zone rientranti nel PLIS, pertanto non attrezzate, o anche quando ciò avvenga su aree private che, per la loro conformazione e caratteristiche, costituisce pregiudizio al permanere delle condizioni igienico-sanitarie di legge, ed in particolare, per l'impossibilità di disporre di servizi essenziali quali l'acqua, per l'impossibilità di conferire i rifiuti urbani al servizio pubblico, per l'impossibilità ancora di smaltire i residui delle evacuazioni fisiologiche, per l'impossibilità di allontanare i reflui fognari, per la presenza di animali o insetti portatori di malattie, etc..con conseguenze e pericoli igienico sanitari non solo per chi sosta impropriamente, ma anche per i cittadini che risiedono o transitano nelle vicinanze;
- che la predetta circostanza può essere di pregiudizio alla sicurezza pubblica per motivi di igiene, di incendi e di deturpamento del territorio per l'abbandono incontrollato delle immondizie;
- che nel territorio Comunale esistono n.9 campeggi regolarmente autorizzati;

Richiamate le competenze degli Enti locali stabilite dal D.Lgs.112/98;

ORDINA

1. in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree ad uso pubblico, o aree private non attrezzate, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o l'impianto di tenda, fuori dalle aree appositamente attrezzate; fermo quanto disposto dalla normativa vigente, è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;
2. in tutte le zone che presentano le caratteristiche di cui sopra, è vietata permanentemente dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, nelle more del perdurare di tale situazione di fatto, l'effettuazione di ogni tipologia di campeggio o pernottamento, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.
3. Il presente provvedimento sostituisce e revoca la propria precedente ordinanza n.3 del 01/02/2018;

Il divieto di cui sopra non si applica a tutti quei mezzi agricoli che hanno come unico scopo la coltivazione del terreno.

Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia.

All'ufficio Tecnico e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

La violazione di cui al presente articolo comporta l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art.159 del Codice della Strada avvalendosi dei concessionari del servizio i quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.



**Piazza San Martino, 1
25080 MONIGA DEL GARDA (BS)
TEL 0365/500804 FAX 0365/500817**

e-mail segreteria@comune.monigadelgarda.bs.it
PEC protocollo@pec.comune.monigadelgarda.bs.it
P.IVA 00581430980 - C.F. 00842990178



**Comune di
Moniga del Garda**

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Affari Generali - Segreteria - Protocollo - Notifiche -
CED informatica - Contratti

www.comune.monigadelgarda.bs.it

Dispone che:

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito Istituzionale del Comune, mediate apposita cartellonistica e che sia trasmessa:

Al Prefetto della Provincia di Brescia;

Al Questore della Provincia di Brescia;

Al Comando Stazione Carabinieri di Manerba del Garda (BS)

Avverte:

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Moniga del Garda, li 5 febbraio 2018



IL SINDACO
Lorella Lavo



Piazza San Martino, 1
25080 MONIGA DEL GARDA (BS)
TEL 0365/500804 FAX 0365/500817
e-mail segreteria@comune.monigadelgarda.bs.it
PEC protocollo@pec.comune.monigadelgarda.bs.it
P.IVA 00581430980 - C.F. 00842990178